



Cofinanziato
dall'Unione europea



TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Disciplinare di gara

INDICE

Premessa	Pag.	1
ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	Pag.	1
ART. 2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	Pag.	1
ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE	Pag.	2
ART. 4 ATTI DI GARA	Pag.	2
ART. 5 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO	Pag.	2
ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI	Pag.	3
ART. 7 REVISIONE DEI PREZZI	Pag.	3
ART. 8 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	Pag.	4
ART. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE	Pag.	4
ART. 10 SUBAPPALTO	Pag.	6
ART. 11 AVVALIMENTO	Pag.	6
ART. 12 GARANZIE	Pag.	7
ART. 13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	Pag.	8
ART. 14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	Pag.	8
ART. 15 SOCCORSO ISRUTTARIO	Pag.	9
ART. 16 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CONTENUTO	Pag.	10
ART. 17 OFFERTA TECNICA	Pag.	15
ART. 18 OFFERTA ECONOMICA	Pag.	16
ART. 19 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	Pag.	18
ART. 20 TERMINE PER L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE	Pag.	18
ART. 21 PROCEDURE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE	Pag.	18
21.1 Nomina della Commissione aggiudicatrice	Pag.	18
21.2 Criteri di aggiudicazione	Pag.	19
21.3 Criteri di valutazione dell’Offerta tecnica	Pag.	19
21.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta tecnica	Pag.	21
21.5 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta economica	Pag.	23
21.6 Metodo per il calcolo dei punteggi totali	Pag.	23
ART. 22 MOTIVI DI ESCLUSIONE	Pag.	24
ART. 23 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	Pag.	25
ART. 24 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	Pag.	27
ART. 25 AGGIUDICAZIONE DELL’ACORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO	Pag.	27
ART. 26 PUBBLICITÀ	Pag.	28
ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag.	29
ART. 28 ULTERIORI INFORMAZIONI E PRECISAZIONI	Pag.	29

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA
MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI
Procedura ex. Art. 63 del D.lgs. 50/2016 e art. 1, c.2, lett. b), D.L. n.76/2020 e s.m.i.
C.I.G. 9600598818**

Premessa

Con determinazione a contrarre Prot. N. 70/AM/GU del 13 gennaio 2023 Tecnostruttura ha deliberato di affidare il servizio sostitutivo mensa, mediante buoni pasto elettronici, attraverso l'attribuzione di n. 1 Accordo Quadro.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata telematica senza bando di gara e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici - (in seguito: Codice).

Per l'espletamento della procedura di gara, l'Associazione si avvale del sistema del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) – www.acquistinretepa.it. Si procederà, in particolare, alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePA sono contenute nei Manuali d'uso messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali.

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

Tecnostruttura, in qualità di Stazione appaltante (d'ora in avanti indicata anche con i termini Committente/Associazione), è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura negoziata finalizzata all'acquisizione dei servizi e provvederà, a seguito dell'aggiudicazione, alla sottoscrizione del relativo Contratto con il/i Fornitore/i Aggiudicatario/i.

Il Codice identificativo di Gara (CIG) attribuito dal sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è: **9600598818**

**ART. 1
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

1.1 Denominazione, indirizzo e punti di contatto

L'amministrazione aggiudicatrice è l'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo

Sede: Via Volturno 58, 00185 Roma

Recapiti: tel. 0649270501 - fax 06492705108

E-mail: amministrazione@tecnostruttura.it

PEC: amministrazione@pec.tecnostruttura.it

Indirizzo internet: <https://www.tecnostruttura.it>

1.2 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Giuseppe Di Stefano, Direttore pro tempore dell'Associazione.

**ART. 2
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

La seguente procedura di gara ha per oggetto la stipula di un Accordo Quadro (AQ) e discendenti Contratti Attuativi (CA) in un **unico lotto**, in quanto le prestazioni oggetto del contratto rappresentano un oggetto strutturalmente e funzionalmente unitario, per la fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante Buoni Pasto elettronici di valore nominale pari a € 9,25 (nove/25) con un solo operatore economico.

ART. 3
LUOGO DI ESECUZIONE

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Lazio.

ART. 4
ATTI DI GARA

Gli atti di gara sono costituiti da:

1. Disciplinare di gara, comprensivo dei seguenti allegati:
 - Allegato 1/A – domanda di partecipazione e schema di dichiarazioni amministrative
 - Allegato 1/B – DGUE (operatore economico)
 - Allegato 1/C – dichiarazione impresa ausiliaria
 - Allegato 1/D – schema di offerta economica
2. Capitolato speciale di appalto
3. Patto d'integrità (approvato con determinazione del Direttore di Tecnostruttura del 10 febbraio 2021 avente protocollo 114/AM/GU).

ART. 5
IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo a base di gara è fissato in **€ 88.550,00** (*ottantottomilacinqucentocinquanta/00*), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 del predetto decreto.

Si precisa che il valore è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro, effettuato anche sulla base dei consumi registrati negli anni precedenti. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.

Il valore dell'Accordo Quadro da stipularsi all'esito dell'aggiudicazione sarà pari – indipendentemente dallo sconto offerto dal concorrente sul Valore nominale del buono pasto – al massimale previsto nella documentazione di gara.

Più nel dettaglio l'importo è stato così stimato:

Numero buoni pasto	Valore nominale in € buoni pasto	Importo dell'appalto oggetto di Offerta (Base d'asta) in €, IVA esclusa
11.000	8,05	88.550,00

In considerazione della natura esclusivamente intellettuale delle prestazioni richieste all'aggiudicatario, non si prevede il verificarsi di "interferenze" pericolose con le attività dei dipendenti e incaricati dell'Associazione presenti nelle sedi di lavoro, e pertanto non si prevedono **oneri per la sicurezza** specificamente connessi all'esecuzione del presente appalto. I costi della sicurezza sono conseguentemente pari a € 0,00 (zero/00).

Per le medesime ragioni sopra esposte, ai sensi dell'art. 95, c. 10, del Codice, la Stazione appaltante non è tenuta ad indicare il costo della manodopera.

L'importo complessivo stimato del presente appalto, ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del Codice e relativo all'intera durata dell'appalto, comprensivo quindi del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, c. 12, del Codice e del rinnovo è pari a € 194.810,00 (centonovantaquattromilaottocentodieci/00).

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi affidati con il presente appalto.

Gli importi complessivi dell'appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

- di tutti gli oneri, obblighi, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi e invariabili per tutta la durata del Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
- delle spese generali sostenute dall'Aggiudicatario;
- dell'utile d'impresa nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto e a regola d'arte nonché nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

La copertura finanziaria della presente procedura è garantita con fonti di finanziamento ordinarie dell'Associazione (quote associative) nonché attraverso le risorse rinvenienti dai PR FSE+ 2021-2027 delle Regioni e Province Autonome che hanno aderito ai progetti di Assistenza tecnica e di supporto al rafforzamento della Capacità istituzionale e amministrativa.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI

L'Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di attivazione.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante di cui sopra potrà affidare Ordinativi/Appalti Specifici all'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro per l'approvvigionamento del servizio oggetto dell'Accordo Quadro medesimo.

L'Associazione si riserva in ogni caso la facoltà di rinnovo, per un periodo di uguale durata alle medesime condizioni e patti. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno n. 15 giorni prima della scadenza del contratto

Nel periodo di efficacia dell'Accordo, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordini d'acquisto ricevuti, nei limiti dell'importo massimo, come sopra indicato. La realizzazione del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'aggiudicatario dovrà procedere al suo avvio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto.

Nel caso in cui l'importo degli Ordini d'acquisto emessi raggiunga, entro il termine di durata dell'Accordo, l'importo massimo previsto, l'Associazione potrà richiedere, tramite PEC, e il Fornitore ha l'obbligo di accettare, alle medesime condizioni dell'Accordo, un aumento degli importi massimi sopra indicati fino a concorrenza del sesto quinto.

ART. 7 REVISIONE DEI PREZZI

In ossequio a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022, è prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo del medesimo comma 1. La revisione sarà operata, in caso di appalti di durata superiore all'anno solare, prendendo a riferimento il secondo anno di durata contrattuale, a seguito di una istruttoria condotta dal responsabile unico del procedimento sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall'ISTAT sull'andamento dell'indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.). Ai fini della determinazione dell'eventuale revisione dei prezzi, occorrerà calcolare l'incremento percentuale di detto indice prendendo come riferimento la variazione intercorsa tra la data di presentazione dell'offerta ed il mese di inizio della seconda annualità; su detto incremento andrà rivalutato il corrispettivo dell'appalto da corrispondere nel secondo anno esclusivamente nel caso in cui lo stesso ecceda il 10%. Il medesimo criterio di calcolo sarà applicato anche alle annualità successive alla seconda.

ART. 8

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici, di cui all'art. 45 del Codice, abilitati al MePA nella categoria merceologica "SERVIZI - Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto" che abbiano ricevuto invito a partecipare alla RdO in oggetto mediante la piattaforma informatica Acquisti in Rete PA.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di soggetti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata (RTI o Consorzio) al quale l'impresa stessa partecipa.

ART. 9

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE

Per la partecipazione alla procedura di gara i soggetti di cui al punto precedente devono essere in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale, di cui alle successive **lettere A e B**, devono essere posseduti, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti a qualsiasi titolo partecipanti alla gara.

I requisiti inerenti alla capacità economica e finanziaria di cui alla **lettera C**, nel caso di raggruppamenti di soggetti o di consorzi, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento o dalle consorziate.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla **lettera D**, qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti ricompreso tra quelli di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) del Codice devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria.

A. Requisiti di ordine generale

- i. Assenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice e dalla normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture;
- ii. Assenza delle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare all'interno dell'Allegato n.1 B- DGUE', esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a 35.000 euro.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) in conformità alla Delibera ANAC n. 464/2022

Ai fini della verifica dei citati requisiti gli operatori economici devono inserire, in fase di richiesta di PASSOE negli appositi campi, tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice. Nello specifico:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti

di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza (in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro), se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

B. Requisiti di idoneità professionale

- i. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata attestante quanto richiesto sopra o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- ii. Possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art.144 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

C. Requisiti di Capacità economico-finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono: fatturato globale nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari (2019, 2020 e 2021), da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività dell'impresa, non inferiore a € 37.000,00 (trentasettemila/00) IVA esclusa.

Il settore di attività è il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto (sia cartacei che elettronici).

Tale requisito è richiesto in attinenza e proporzione all'oggetto dell'appalto. Nello specifico, attesa la particolare natura delle prestazioni inerenti al servizio richiesto, il requisito di fatturato è commisurato all'attività di emissione di buoni pasto al fine di selezionare operatori economici in possesso di esperienza specifica nell'erogazione delle prestazioni medesime. Inoltre, avuto riguardo all'entità delle quantità richieste in Accordo Quadro, il predetto requisito è stato stimato in un valore idoneo a garantire solidità ed affidabilità dell'impresa in merito alle obbligazioni da assumere in caso di aggiudicazione, e comunque ampiamente inferiore al limite massimo individuato dall'art. 83, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, alternativamente:

- a) mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con **indicazione del punto specifico** da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- b) mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

D. Requisiti di Capacità tecnico-professionale

- I. Aver svolto negli ultimi tre anni, calcolati procedendo a ritroso dalla data di pubblicazione del presente invito sul portale della Stazione appaltante e sul sito web www.acquistinretepa.it forniture analoghe alle categorie di servizi oggetto dell'affidamento (CPV: 30199770-8 Buoni pasto).
- II. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 35, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito: servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto cartacei e/o elettronici.

La comprova dei requisiti è fornita

Con riferimento al requisito I. mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente aggiudicatore/committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- fatture dalle quali risulti chiaramente il servizio reso; ove la causale non sia chiara il concorrente deve produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono.

Con riferimento al requisito II. mediante:

- certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

ART. 10 SUBAPPALTO

Il Prestatore potrà avvalersi di terzi fornitori - con i quali ha in essere dei rapporti di collaborazione continuativa - ai fini dell'esecuzione del Servizio, con oneri a suo esclusivo carico. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite nell'art. 105 del Codice.

Il concorrente all'atto dell'offerta indica nel DGUE le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare; in mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, Tecnostruttura provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti dovrà essere inserita una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

ART. 11 AVVALIMENTO

L'Operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 89 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il ricorso all'avvalimento per la **certificazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO9001:2015**, comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione

dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 8 lettera A nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avalimento (Allegato n. 1 C Dichiarazione impresa ausiliaria) contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente allega il contratto di avalimento che ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Codice, contiene, **a pena di nullità**:

- la specificazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione
- e le correlate risorse strumentali e umane;
- l'impegno dell'ausiliaria a rispettare gli obblighi di cui al Patto di integrità, pena la risoluzione del contratto di avalimento, in caso di violazione dei suddetti obblighi. In tale ultima ipotesi, l'operatore economico dovrà sostituire l'impresa ausiliaria.

Il Fornitore e l'Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avalimento di più Ausiliarie. L'Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'Ausiliaria presti avalimento per più di un Fornitore e che partecipino alla medesima procedura sia l'Ausiliaria che l'Operatore economico che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, c. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'Ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 89, c. 3, del Codice, impone al Fornitore di sostituire l'Ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'Ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto – tramite il Sistema – all'Operatore economico la sostituzione dell'Ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il Fornitore, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'Ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Art.12 GARANZIE

L'Offerta deve essere corredata da una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, c. 3, del Codice, a rilasciare una **garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, c. 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai RTI o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, c.

- 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, c. 2 del D.Lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo decreto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che sia stato già costituito prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).

ART. 13

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021. In conformità alle indicazioni contenute nella citata delibera, l'importo del contributo dovuto è pari a **€ 225,00** (duecentoventicinque/00).

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema (sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso), copia della ricevuta di pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara per la quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, co. 67, della l. 266/2005.

ART. 14

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 40, 52 e 58 del Codice, l'offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema e, quindi, per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti, salvo laddove diversamente indicato, con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

In caso di RTI, Consorzio, Aggregazione di imprese/GEIE l'offerta dovrà essere firmata:

- (i) se non ancora costituito, dal legale rappresentante/procuratore speciale di ciascun operatore raggruppando;
- (ii) se già costituito, dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto mandatario del RTI, del Consorzio, dell'Aggregazione di Imprese o del GEIE.

In caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice, l'Offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale del Consorzio.

Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Il concorrente deve inviare, nel rispetto delle modalità stabilite dalla piattaforma MePA, pena la non ammissione alla gara, numero tre buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa richiesta, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare:

- **A - Documentazione Amministrativa;**
- **B - Offerta tecnica;**
- **C - Offerta economica.**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, rese ai sensi del DPR 445/2000, nonché eventuale documentazione di enti terzi, ma ascrivibile all'operatore economico partecipante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi) dovranno essere **sottoscritte con firma digitale**, ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del DPR 445/2000.

Le dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri (in tal caso va allegata a Sistema copia della procura dalla quale il procuratore sottoscrittore trae i relativi poteri di firma).

L'eventuale documentazione resa da soggetti diversi dal Concorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi), sprovvista di firma digitale, deve essere corredata da "Dichiarazione di conformità all'originale in proprio possesso" **firmata digitalmente** dal Concorrente stesso.

Tale dichiarazione di conformità dovrà essere inserita all'interno della scheda "Busta Amministrativa", di cui al successivo art. 15.

ART. 15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta possono essere sanate attraverso la procedura di "*soccorso istruttorio*" ai sensi dell'art. 83, c. 9, del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all'art. 85 del Codice, relativamente alla documentazione amministrativa di cui al presente articolo e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione appaltante procederà a richiedere al Concorrente, entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone, altresì, il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso di tale termine, la Stazione appaltante procederà all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 83, c. 9, del Codice coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti alle cause di esclusione previste tassativamente nel presente disciplinare di gara e dalla legge.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, c. 4, del Codice) sono sanabili.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, c. 9, del Codice, è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 16

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTENUTO

La **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** deve essere costituita dai documenti di seguito riportati.

1. Domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva: la domanda di partecipazione, firmata digitalmente, è redatta utilizzando il modello allegato al presente disciplinare (**Allegato 1/A**), dovendosi in ogni caso rendere tutte le dichiarazioni in tale modello riportate e allegare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 85, c. 5, del Codice.

In particolare, nella domanda il Concorrente deve inserire le seguenti dichiarazioni:

- a. Di essere iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., competente per le attività inerenti all'oggetto dell'appalto, con indicazione di numero di iscrizione, data di iscrizione, oggetto dell'attività, forma giuridica dell'impresa, nominativo e dati anagrafici del legale rappresentante o del procuratore. Dichiarazione di analogo contenuto dovrà essere resa, a pena di esclusione, nelle stesse forme anche nel caso di soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento ai dati comunque certificabili, producendo al contempo copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. Per le società cooperative, di essere iscritte all'albo tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del DM del 23/06/2004 per le attività inerenti all'oggetto dell'appalto, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità dei rappresentanti legali;
- c. Di aver giudicato il servizio descritto realizzabile e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà offerto;
- d. Di aver effettuato una verifica della disponibilità delle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio a regola d'arte nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del servizio in appalto;
- e. Di osservare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché alle condizioni di lavoro nel luogo di prestazione dei lavori come previsto all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto;
- f. Di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- g. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante;
- h. Di accettare senza riserve le norme e le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
- i. Di impegnarsi a eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato speciale d'appalto e negli atti di gara;

- j. Di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Associazione nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio la stessa proceda a interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all'affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto anche dopo l'aggiudicazione definitiva;
- k. Di essere a conoscenza che l'Associazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
- l. Di essere consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l'impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall'Associazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
- m. Di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella L. 136/2010, per quanto concerne i pagamenti e i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione;
- n. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari, sulla struttura d'impresa, negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell'art. 7, c. 11, della L. 55/1990;
- o. Di non partecipare alla gara in più di un'Associazione temporanea o Consorzio o aggregazione di imprese e di non parteciparvi in forma individuale qualora partecipi in associazione o quale consorziata o in aggregazione di imprese;
- p. Di non partecipare alla gara in caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;
- q. Di non aver costituito Associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, c. 9, del Codice;
- r. Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 90 (novanta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
- s. Nel caso di RTI, Consorzio ordinario non ancora costituito, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza all'impresa capogruppo specificando il tipo di associazione che si intende costituire e le parti del servizio che ogni componente intende svolgere;
- t. Nel caso di Consorzi stabili, Consorzi di cooperative o di imprese artigiane, di indicare i soggetti per i quali si concorre;
- u. Nel caso di Consorzio ordinario già costituito, di indicare il soggetto designato quale capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;
- v. Nel caso di aggregazione di imprese dotate di organo comune con potere di rappresentanza, di indicare il soggetto designato quale capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- w. Nel caso di aggregazione di imprese dotate di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, di indicare il soggetto a cui è conferito mandato collettivo con rappresentanza e le parti del servizio che saranno svolte dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- x. Nel caso di aggregazione di imprese dotate di organo comune privo di potere di rappresentanza, di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo con rappresentanza all'impresa capogruppo specificando il tipo di associazione che si intende costituire e le parti del servizio che ogni componente intende svolgere;
- y. Di avere esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze, generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla prestazione dei servizi, sulla determinazione dei prezzi e delle prestazioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la presentazione della propria offerta per la partecipazione alla gara.
- z. Al fine dell'applicazione dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla L. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), che l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Associazione o dei suoi associati nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- aa. Di accettare il patto di integrità approvato con determinazione del 10 febbraio 2021 avente protocollo 114/AM/GU, sottoscritto dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara. La mancata

accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis, del D.Lgs. 159/2011;

- bb. Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di Tecnostruttura, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <https://www.tecnostruttura.it/>, e di impegnarsi, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del contratto, nonché i principi di cui al D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità degli enti;
- cc. Di non trovarsi, per quanto gli è dato sapere, in condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi (come da art.42, c. 2 del Codice) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto;
- dd. Che, in caso di aggiudicazione, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto emergesse l'esistenza di un simile conflitto di interessi provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

La domanda deve inoltre:

- Riportare i dati relativi al concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, P. IVA, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e indirizzo di posta elettronica certificata);
- Autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite fax e PEC e di assentire, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione alla presente procedura;
- Autorizzare espressamente, ai sensi della L. 241/1990, il rilascio di copia della documentazione presentata ai fini della partecipazione.

La domanda deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del Concorrente nel caso di concorrente singolo.

In caso di sottoscrizione da parte di soggetti diversi dal legale rappresentante, alla domanda di partecipazione deve essere allegata documentazione idonea ad attestare i poteri di firma.

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Si precisa che, nel caso di:

- 1. Raggruppamenti temporanei (art. 45, c. 2, lett. d del Codice) o Consorzi ordinari (art. 45, c. 2, lett. e del Codice) non ancora costituiti:**
 - a. Ai sensi dell'art. 48, c. 8, del Codice, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio;
 - b. È richiesta poi apposita dichiarazione contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, qualificata come capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Detta dichiarazione deve altresì recare, a pena di esclusione, sia la specificazione del tipo di associazione che si intende costituire sia le parti del servizio che ogni componente intende svolgere con contestuale impegno a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici. Detta dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai rappresentanti legali di tutte le imprese interessate e allegata alla domanda.
- 2. Raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti:**
 - a. La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dalla mandataria/capofila;
 - b. Deve essere poi prodotto originale, o copia conforme, anche in formato digitale, del mandato collettivo con rappresentanza all'impresa capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata, e la relativa procura al legale rappresentante dell'impresa capogruppo risultante da atto pubblico. È ammessa la presentazione con le medesime modalità sia del mandato sia della procura, da allegare alla domanda.
- 3. Consorzi stabili, consorzi cooperativi o di imprese artigiane:**

- a. La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal Consorzio medesimo;
- b. Devono essere inoltre prodotti, in allegato alla domanda, originale o copia conforme dell'atto costitutivo e degli eventuali atti modificativi con indicazione dei soggetti per i quali si concorre.

4. Consorzi ordinari già costituiti:

- a. La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dalla capofila;
- b. Devono essere altresì prodotti, in allegato alla domanda, originale o copia conforme dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione del soggetto designato come capogruppo e con dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

5. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune. In questo caso, dovrà essere prodotto originale o copia conforme, anche in formato digitale, del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, l'indicazione delle imprese per le quali la rete concorre e le parti del servizio che saranno svolte dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- b. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. In questo caso dovrà essere prodotto originale o copia conforme del contratto di rete, anche in formato digitale, recante mandato collettivo con rappresentanza conferito all'impresa mandataria con l'indicazione del soggetto designato come mandatario e delle parti del servizio che saranno svolte dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- c. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. In questo caso dovrà essere prodotto originale o copia conforme del contratto di rete o con mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (recante l'indicazione del soggetto designato come mandatario e le parti del servizio che saranno svolte dai singoli operatori economici aggregati in rete) ovvero dichiarazione nella quale è indicato il concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, l'impegno a uniformarsi alla disciplina generale in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio che saranno svolte dai singoli operatori economici aggregati in rete.

2. Documento di gara unico europeo – DGUE (*autodichiarazione ai sensi dell'art. 85 del Codice*): a pena di esclusione il concorrente dovrà predisporre in formato digitale, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modello, il DGUE "Documento di gara unico europeo" in conformità allo schema allegato al presente disciplinare di gara (**Allegato 1/B**).

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, del Codice dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, c. 3, del Codice.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'Operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80, cc. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del Codice o sussistenza della condizione prevista dall'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. 165/2001 (*requisiti di carattere generale*) e di soddisfare i criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice (*requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale*).

Il DGUE deve essere compilato dall'Operatore economico con le informazioni richieste, così come previsto dal Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18/07/2016, pubblicato in

Gazzetta ufficiale n. 170 del 22/07/2016, in tutte le sue Parti, a eccezione delle Parti I e V, avuto riguardo, in particolare, delle seguenti precisazioni:

Informazioni sull'Operatore economico – Parte II DGUE

In caso di partecipazione degli Operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, c. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, ciascuno dei partecipanti presenta un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

In caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

Si precisa che, nel DGUE, Parte II, Sezione B, "*Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore economico*", il concorrente dovrà indicare il nominativo, e l'indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'Operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti, ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di avalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'Operatore economico indica la denominazione degli Operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avalimento.

L'impresa Ausiliaria dovrà compilare le informazioni di cui: alla parte II sezioni A e B; alla parte III; alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avalimento; alla parte VI.

Requisiti di carattere generale – Parte III DGUE

Si precisa che, le informazioni relative alle cause di esclusione elencate all'art. 80, c. 1, del Codice devono essere rese dal concorrente, nella Parte III – Sezione A – in relazione ai seguenti soggetti:

- il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
 - i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - il direttore tecnico;
 - il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'art. 80, del Codice, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta.

Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale – Parte IV DGUE

In tale parte l'operatore economico dovrà, tra le altre cose, auto dichiarare:

Sezione A) il possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 8, lett. A. e B, del presente disciplinare;

Sezione B) il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 9, lett. C, del presente disciplinare;

Sezione C) il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 9, lett. D, del presente disciplinare.

Le istruzioni per la compilazione del modello sono comunque rinvenibili consultando il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18/07/2016, n. 3, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 170 del 22/07/2016, recante "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016*" e rinvenibile accedendo al link: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Gli Operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide. La Stazione appaltante può

chiedere ai partecipanti alla gara, in qualunque momento della procedura, di presentare tutti i documenti complementari, o parti di essi, qualora necessari per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa ai sensi dell'art. 85, c. 5, del Codice.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti e i certificati aggiornati ai sensi degli artt. 86 e 87 e dell'allegato XVII del Codice (mezzi di prova);

3 Dichiarazione di impegno del soggetto abilitato a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla **cauzione definitiva** in favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del Codice;

4. Certificazioni: certificazione UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 35;

5. Patto di Integrità: Il Patto deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal procuratore speciale dell'Impresa (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) ovvero, in caso di R.T.I. o consorzi, la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti/procuratori speciali di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento;

6. PASSOE: documento, firmato digitalmente, che attesta che l'Operatore economico può essere verificato tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) in conformità alla Delibera ANAC n. 464/2022. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento dovrà essere indicato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

7. Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo Anac

8. Dichiarazione impresa ausiliaria e contratto di avvalimento: nell'ipotesi in cui il concorrente intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento, a pena di esclusione, oltre alla compilazione del DGUE (Parte II, Sezione C), dovrà rendere le dichiarazioni previste dall'art. 89, c. 1, secondo periodo del Codice (dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento), e produrre originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto deve riportare, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 88 del DPR 207/2010, in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse, materiali e immateriali, prestate dall'ausiliaria. A tal fine l'impresa può utilizzare il modello allegato (**cfr. Allegato 1/C**) al presente Disciplinare di gara.

N.B. Per i documenti richiesti, qualora non sia possibile disporre dell'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dall'Ente certificatore, i concorrenti devono inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea, firmata digitalmente, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000.

9. (eventuale) Procura: nel caso in cui la documentazione sia firmata da procuratore, o altro eventuale documento che attesti i poteri del sottoscrittore.

Art. 17

OFFERTA TECNICA

La busta virtuale contenente l'offerta tecnica dovrà essere inserita a sistema dal concorrente e dovrà contenere:

- Offerta tecnica;

- Dichiarazione Domicilio, accesso agli atti e altre informazioni.

L'offerta tecnica del servizio dovrà essere timbrata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta A (Documentazione amministrativa), costituita dalla descrizione completa e dettagliata della proposta di organizzazione e gestione delle attività, strutturata seguendo le indicazioni prescritte nel Capitolato speciale d'appalto. Nel caso di concorrenti associati, l'Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della stessa di cui all'art. 13 del presente Disciplinare.

L'offerta deve essere contenuta in un documento della dimensione massima di 20 (venti) cartelle (formato A4), esclusi grafici e tabelle, con testo in carattere **Times New Roman corpo 12**, interlinea singola.

L'offerta tecnica non deve indicare alcun elemento o riferimento all'offerta economica, pena l'esclusione dalla fase di valutazione.

L'offerta tecnica è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Il concorrente inoltre dovrà inviare a Sistema, la **Dichiarazione Domicilio, Accesso agli atti e Altre Informazioni**". Attraverso tale Dichiarazione il concorrente:

- indica il codice fiscale e il domicilio digitale;
- autorizza o meno, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, l'Associazione, a rilasciare a terzi, in sede di accesso agli atti, copia dell'offerta tecnica e delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell'offerta anomala, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. In caso di diniego, il concorrente è tenuto ad indicare, nel suddetto documento i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare e, nelle **giustificazioni** prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse, contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.

ART. 18 OFFERTA ECONOMICA

Nella busta virtuale contenente l'offerta economica sarà indicata la percentuale di ribasso offerta sul prezzo unitario (valore nominale del buono pasto), il prezzo unitario offerto ribassato al netto dell'IVA, l'importo offerto per n. 11.000 buoni pasto (formulato al netto dell'IVA e di eventuali oneri accessori di legge). L'offerta economica, redatta secondo le modalità indicate nel fac simile "Offerta economica" predisposto dalla Stazione Appaltante, deve indicare il valore offerto con modalità solo in cifre.

Più nel dettaglio, la stessa deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

a) Sconto offerto sul valore nominale del buono pasto espresso in percentuale, prezzo unitario offerto ribassato al netto dell'IVA e importo offerto per n. 11.000 buoni pasto. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Si chiarisce che a sistema dovrà essere imputato il valore numerico corrispondente alla percentuale che si intende offrire (ad es. per indicare uno sconto pari a 12,53% deve essere imputato a sistema il seguente valore numerico: 12,53). Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, rispetto a quanto sopra indicato, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es. 10,129 viene troncato in 10,12);

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

c) l'indicazione dei costi della manodopera propri dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Il Concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà inserire a sistema la propria offerta economica.

Il valore unitario scontato offerto per ogni singolo ticket dovrà essere riportato nella scheda economica generata automaticamente dal sistema MEPA.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa/procuratore speciale ovvero, in caso di R.T.I. o consorzi, dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.

In particolare, l'offerta economica è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

d) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

e) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

f) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Si precisa inoltre che:

- il prezzo risultante dall'applicazione dello sconto offerto dovrà intendersi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto **escluse** le offerte cui corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d'asta;

L'Offerta economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato speciale d'appalto e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate, né offerte in aumento rispetto al valore della base d'asta stabilita nel presente disciplinare.

Nell'Offerta economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento. L'offerta è vincolante per il periodo di 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97 del Codice. Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge. Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto. La Stazione appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell'offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del Contratto.

ART. 19

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Disciplinare, che siano regolarmente iscritti e abilitati all'interno del sistema del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa) potranno presentare un'offerta.

L'offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MePa, sottoscrivendo a mezzo di firma digitale tutta la documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 31 gennaio 2023

Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostituiva o aggiuntiva a quella precedente.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

La presentazione di due o più offerte, pervenute da parte di più utenti registrati al Sistema per conto del medesimo soggetto, sarà considerata "offerta plurima" e pertanto, al fine della partecipazione alla gara, sarà ritenuta valida l'ultima in ordine temporale di presentazione.

È, inoltre, possibile, purché entro il termine di scadenza e qualora l'Operatore economico lo reputi opportuno, ritirare l'offerta caricata a Sistema, effettuando sulla Piattaforma l'operazione di "Ritiro Busta."

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, c. 3, lett. b) del Codice.

Dopo la scadenza suddetta, l'offerta inviata attraverso il Sistema sarà ritenuta a tutti gli effetti vincolante per l'Operatore economico per **90 (novanta) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 32, c. 4, del Codice.

ART. 20

TERMINE PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il servizio richiesto dovrà essere operativo entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto.

ART. 21

PROCEDURE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE

21.1 Nomina della Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Bandi di gara e contratti").

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il Rup si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21.2 Criteri di aggiudicazione

L'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	85
OFFERTA ECONOMICA	15
TOTALE	100

21.3 Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Punti D max" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna "Punti" vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N.	Criteri	PUNTI MAX	Sub-Criteri	PUNTI D MAX	Punti T MAX
1	Rapporto n. esercizi / n. utilizzatori per sede di utilizzo Rapporto numero esercizi/n utilizzatori per sede di utilizzo entro la distanza di 1 km dalla medesima sede di utilizzo	17,5	1 Esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto: Coefficiente = 0 1 Esercizio convenzionato ogni 10 soggetti aventi diritto al buono pasto: Coefficiente= 1		17,5
2	Termini di consegna card Termini di consegna delle card all'amministrazione Approvvigionante	17	Il Fornitore si impegna a consegnare all'amministrazione Approvvigionante le card: entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento: Coefficiente = 0 entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento: Coefficiente = 1.		17
3	Termini di pagamento agli Esercenti	17	Il Fornitore si impegna al pagamento, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei		17

	Termini di pagamento da applicare ai titolari degli Esercizi che accettano i Buoni pasto oggetto del presente appalto		singoli Contratti di fornitura, degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi, per i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine di: 30 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) dell'art. 7 del Capitolato Tecnico e di 60 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del medesimo art. 7 del Capitolato Tecnico, come da requisito minimo: Coefficiente = 0 15 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) dell'articolo 7 del Capitolato Tecnico ("Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati") e di 30 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del medesimo articolo 7 del Capitolato Tecnico: Coefficiente = 0,5 10 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) dell'articolo 7 del Capitolato Tecnico ("Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati") e di 25 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del medesimo articolo 7 del Capitolato Tecnico: Coefficiente = 1		
4	N. date presenti nel calendario dei pagamenti Valutazione del numero di date previste dal fornitore nel calendario dei pagamenti	14	Il Fornitore si impegna a prevedere nel calendario dei pagamenti: 1 (una) data di consegna al mese, come da requisito minimo: Coefficiente = 0 2 (due) date di consegna al mese (1 ogni 15 gg. solari): Coefficiente = 0,5 3 (tre) date di consegna al mese (1 ogni 10 gg. solari): Coefficiente = 0.75 4 (quattro) date di consegna al mese (1 ogni 7 gg. solari): Coefficiente = 1 A partire dalla predetta data, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti.		14
5	Commissione sui Buoni pasto agli Esercizi Valutazione della commissione da applicare ai titolari degli Esercizi che accettano i Buoni pasto oggetto del presente appalto	17,5	Il concorrente dovrà indicare il valore massimo di Commissione che si impegna ad applicare ai titolari degli Esercizi che accettano i Buoni pasto oggetto del presente appalto: in misura pari al 5,00% del valore nominale del buono pasto, secondo quanto previsto dall'art.144 comma 6 lett. c) del D.lgs 50/2016 Coefficiente = 0 in misura inferiore alla soglia di legge e quindi un valore ricompreso fra 0 e 4,99% Coefficiente = 1		17,5
6	Progetto a valore	2	Soluzioni organizzative atte a soddisfare	2	

	aggiunto per gli utilizzatori del Buono pasto Saranno valutate le soluzioni adottate per migliorare la fruibilità e le possibilità di utilizzo dei buoni pasto da parte degli utilizzatori		l'esigenza di capillarità del servizio, nell'ambito del territorio.		
			Totale	85	

Relativamente al criterio 5 **Commissione sui Buoni pasto agli Esercizi** si precisa che verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, rispetto a quanto sopra indicato, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es. 4,129 viene troncato in 4,12).

21.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta tecnica

Ciascuno dei subcriteri cui è assegnato un **punteggio discrezionale ("D")**, è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie, seguendo il metodo Analytic Hierarchy Process (AHP). Tale metodo è fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie, secondo quanto meglio specificato nel seguito.

- Per ciascun subcriterio di valutazione, ciascun commissario costruisce la matrice completa dei confronti a coppie i cui elementi di posto i,j (i -esima riga e j -esima colonna) rappresentano il livello relativo di preferenza dell'offerta i -esima rispetto all'offerta j -esima, utilizzando la seguente scala semantica, che è basata sulla cd. scala di Saaty, opportunamente modificata al fine di consentire una valutazione più "fine" dei gradi di preferenza tra le offerte:
 - 1 = Parità;
 - 1,25 = Preferenza minima;
 - 1,5 = Preferenza piccola;
 - 2 = Preferenza media;
 - 3 = Preferenza elevata;
 - 4 = Preferenza molto elevata;
 - 5 = Preferenza massima.

Si precisa che, nel caso in cui il fornitore non abbia valorizzato un criterio, a questi sarà assegnato un punteggio uguale a 0, e la matrice verrà costruita in funzione del numero dei concorrenti restanti.

- In particolare:
 - Nella diagonale principale della matrice viene riportato il valore unitario in quanto rappresenta il confronto dell'offerta i -esima con sé stessa (parità).
 - In corrispondenza della riga i -esima con la colonna j -esima, si riporta il punteggio (da 1 a 5) se la preferenza è stata accordata all'offerta i -esima ovvero l'inverso di detto punteggio se la preferenza è stata accordata all'offerta j -esima.

Ad esempio, se l'offerta del concorrente 1 è valutata con "preferenza elevata" rispetto all'offerta del concorrente 3, l'elemento della matrice di posto (1,3), riga 1 e colonna 3, sarà pari a 3.

- In corrispondenza della riga j -esima e della colonna i -esima verrà riportato un punteggio pari all'inverso dell'elemento della matrice di posto (i, j).

Nel caso dell'esempio precedente, pertanto, l'elemento di posto (3,1), riga 3 e colonna 1, sarà pari a $1/3=0,333$.

A titolo di esempio si riportano le matrici dei confronti a coppie eseguiti da 3 commissari (Com. 1,2 e 3) relativamente alle ipotetiche offerte di tre concorrenti. Si consideri la terza matrice: il Commissario 3 ha attribuito una preferenza “media” all’offerta 1 rispetto all’offerta 3, una preferenza intermedia tra “media” ed “elevata” all’offerta 2 rispetto all’offerta 1 e una preferenza “elevata” all’offerta 2 rispetto all’offerta 3.

Comm. 1	Offerta 1	Offerta 2	Offerta 3
Offerta 1	1	1,500	3
Offerta 2	0,667	1	2
Offerta 3	0,333	0,500	1

Comm. 2	Offerta 1	Offerta 2	Offerta 3
Offerta 1	1	1,500	2
Offerta 2	0,667	1	1,500
Offerta 3	0,500	0,667	1

Comm. 3	Offerta 1	Offerta 2	Offerta 3
Offerta 1	1	0,400	2
Offerta 2	2,500	1	3
Offerta 3	0,500	0,333	1

- Una volta terminato il confronto a coppie si procede, per ciascun subcriterio e per ciascun commissario, al calcolo dei coefficienti di punteggio provvisori di ciascuna offerta attraverso il metodo dell'autovettore principale: il coefficiente di valutazione della i -esima offerta è dato dalla media geometrica degli elementi della riga i -esima della matrice, vale a dire dalla radice n -esima del prodotto degli n elementi della riga (dove n è il numero delle offerte considerate).

Ad esempio, nel caso sopra riportato, i coefficienti provvisori attribuiti dal Commissario 1 alle offerte 1, 2 e 3 sono pari, rispettivamente, a:

$$\sqrt[3]{1 \times 1,5 \times 3} = 1,651; \sqrt[3]{0,667 \times 1 \times 2} = 1,101; \sqrt[3]{0,333 \times 0,500 \times 1} = 0,550$$

La tabella sottostante (colonne da 2 a 4) riporta i valori calcolati per i coefficienti provvisori nel caso dell'esempio precedente.

- I coefficienti provvisori attribuiti da ciascun commissario vengono successivamente riparametrati associando un coefficiente pari a 1 all’offerta che ha ottenuto il coefficiente provvisorio più elevato e riproporzionando ad esso i valori ottenuti dalle altre offerte

La tabella sottostante (colonne da 5 a 7) riporta i valori calcolati per i coefficienti definitivi attribuiti da ciascun commissario nel caso dell'esempio precedente.

- Per ciascun subcriterio e per ciascuna offerta si procederà, infine, all’aggregazione delle valutazioni attribuite da ciascun commissario. Il coefficiente aggregato dell’offerta i -esima è ottenuto come media aritmetica dei coefficienti di punteggio definitivi ad essa attribuiti dai singoli commissari.

La tabella sottostante (ultima riga, colonne da 5 a 7) riporta i valori calcolati dei coefficienti aggregati nel caso dell'esempio precedente.

	Coeff. Provvisori singoli commissari			Coeff. Provvisori singoli commissari		
	Off. 1	Off. 2	Off. 3	Off. 1	Off. 2	Off. 3
Comm. 1	1,651	1,101	0,550	1,000	0,667	0,333
Comm. 2	1,442	1,000	0,693	1,000	0,693	0,481
Comm. 3	0,928	1,957	0,550	0,474	1,000	0,281
				Coefficienti aggregati		
			Definitivi	0,825	0,787	0,365

- Si precisa che, ove non diversamente specificato, tutti i passaggi della procedura sin qui descritta saranno effettuati senza procedere ad alcun arrotondamento, vale a dire utilizzando tutte le cifre decimali disponibili.

Si fa presente che, qualora le offerte da valutare siano **inferiori a tre**, sarà attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente provvisorio sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

- Ottimo: 1
- Più che adeguato: 0,8
- Adeguato: 0,6
- Parzialmente adeguato: 0,4
- Inadeguato: 0

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al subcriterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Successivamente, la Commissione provvederà a trasformare i coefficienti provvisori così attribuiti in coefficienti definitivi, assegnando un coefficiente pari a 1 all'offerta che ha ottenuto il coefficiente provvisorio più elevato e proporzionando ad esso i coefficienti attribuiti alle altre offerte.

Si precisa che nel caso in cui, relativamente a un singolo subcriterio, a tutte le offerte sia attribuito un punteggio provvisorio pari a 0 (zero), in fase di riparametrazione si attribuirà un punteggio definitivo pari a 0 (zero) a tutte le offerte.

Per quanto riguarda gli elementi a cui è assegnato un **punteggio tabellare**, identificati con la lettera "T" nella tabella, il relativo coefficiente è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

21.5 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula "lineare a punteggio assoluto":

$$Ci = Ri$$

Dove:

Ci = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente *i*-esimo

Ri = valore dell'offerta del concorrente *i*-esimo

Si precisa che nel caso in cui, a titolo meramente esemplificativo, il concorrente offrisse uno sconto pari al 12,52%, il coefficiente sarà pari a 0,1252.

21.6 Metodo per il calcolo dei punteggi totali

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo subcriterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il **Punteggio Tecnico** è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = \sum_{j=1}^n C_{j,i} \times P_j$$

dove

i = indice identificativo di ciascun concorrente

j = **indice identificativo di ciascun subcriterio tecnico**

PT_i = punteggio tecnico del concorrente i -esimo;

$C_{j,i}$ = coefficiente del criterio di valutazione j -esimo per il concorrente i -esimo;

P_j = Punteggio max criterio di valutazione j -esimo

Si precisa che il punteggio relativo a ciascun subcriterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla **quarta cifra decimale**, mentre sul valore del coefficiente, ove non diversamente specificato, non verrà effettuato alcun arrotondamento.

Non si procederà ad ulteriore riparametrazione.

I punteggi così ottenuti saranno successivamente sommati per determinare il Punteggio Tecnico complessivo PT_i .

Il **Punteggio Economico** attribuito a ciascun concorrente è ottenuto come prodotto del coefficiente attribuito. I valori così ottenuti saranno arrotondati alla **quarta cifra decimale**.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P_{totale}**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (**PT**) ed il "Punteggio Economico" (**PE**):

$$P_{totale} = PT + PE.$$

Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione per l'attribuzione dei punteggi offerti, metodologie di calcolo che generano una "interdipendenza" tra le diverse offerte, nel caso in cui si verifichi un'esclusione prima dell'attribuzione da parte della Commissione del Punteggio Totale, si procederà alla "revisione" dei punteggi tecnici, senza prendere in considerazione l'Offerta del Concorrente escluso.

Nel caso in cui, a seguito di eventuali esclusioni come sopra indicate, dovessero rimanere solo due offerte valide, limitatamente ai punteggi tecnici attribuiti con il confronto a coppie, la regola sopra indicata non troverà applicazione e pertanto non si procederà ad alcuna revisione di detti punteggi.

Nel caso in cui l'esclusione si verifichi in qualsiasi fase successiva all'attribuzione da parte della Commissione del P_{totale} , non si procederà ad alcuna "revisione" dei punteggi.

ART. 22

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione:

- Offerta tardiva, pervenuta oltre il termine perentorio stabilito;
- Offerta presentata con modalità difforme da quanto richiesto all'art. 14 del presente Disciplinare;
- Offerta presentata in violazione anche di una sola delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente Disciplinare;
- Mancanza del plico "**Documentazione amministrativa**"; violazione della procedura di cui all'art. 16 del Disciplinare, di compilazione, sottoscrizione e presentazione del plico "**Documentazione amministrativa**", salvo quanto disposto dall'art. 83, c. 9, del Codice (soccorso istruttorio);
- Mancanza del plico "**Offerta tecnica**"; violazione della procedura di cui all'art. 17 del disciplinare di compilazione, sottoscrizione e presentazione del plico **Offerta tecnica**;
- Mancanza del plico "**Offerta economica**"; violazione della procedura, di cui all'art. 18 del disciplinare, di compilazione, sottoscrizione e presentazione del plico "**Offerta economica**";
- Offerta economica alla pari o in aumento, plurima, condizionata o espressa in modo indeterminato o per persona da nominare o contenente riserve e/o comunque difforme dalle prescrizioni di cui al presente Disciplinare;

- Offerta anormalmente bassa, salvo quanto disposto dall'art. 97, cc. 5, 6 e 7 del Codice;
- Mancanza dell'istanza di partecipazione, dell'Offerta economica o mancata esplicitazione del valore del relativo ribasso percentuale;
- Mancata separazione dell'Offerta economica dall'Offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "**Documentazione amministrativa**" e "**Offerta tecnica**";
- Mancato possesso in capo al concorrente singolo/RTI/impresa ausiliaria - alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle offerte – dei requisiti di ordine generale o speciale (artt. 80 e 83 del Codice) richiesti dal presente Disciplinare, con particolare riferimento all'art. 9, per la partecipazione alla procedura;
- Sussistenza effettiva delle cause di esclusione dell'art. 80 del Codice (esistenza della procedura fallimentare, sussistenza dell'interdizione antimafia, sussistenza di condanne definitive ostative, ecc.);
- Sussistenza di incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- Avvalimento della stessa ausiliaria da parte di più di un concorrente ovvero partecipazione alla gara sia dell'ausiliaria sia dell'impresa che si avvale dei requisiti.
- Mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità o violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione dello stesso.

ART. 23

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Fase 1: Apertura della Busta A – Verifica della Documentazione amministrativa

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, l'apertura delle buste virtuali "Documentazione amministrativa" inviate dai concorrenti sarà effettuata dal RUP, ovvero dal seggio di gara istituito ad hoc, che provvederà in seduta pubblica a:

- a) verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presente nella busta virtuale A "Documentazione amministrativa", rispetto a quanto richiesto dal presente disciplinare;
- b) ammettere alla prosecuzione della RdO i concorrenti che abbiano prodotto tutta la documentazione amministrativa richiesta;
- c) attivare le eventuali procedure di soccorso istruttorio.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantita dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 85, c. 5, primo periodo, del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli Operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Fase 2: Apertura della Busta B – Valutazione delle Offerte tecniche

1. Nel corso della stessa o di successiva seduta, aperta al pubblico, la Commissione procederà all'apertura della busta "B - Offerta tecnica" al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto;
2. La Commissione giudicatrice, quindi, proseguirà poi, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara.

Fase 3: Apertura della Busta C- Valutazione offerta economica e formazione graduatoria

1. Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, è fissata un'apposita seduta pubblica della Commissione, per dare comunicazione dei punteggi attribuiti e dello sconto offerto sul valore nominale del buono pasto e procedere all'apertura delle buste "C- Offerta economica" dei concorrenti ammessi a tale fase;

2. La data di tale seduta sarà comunicata attraverso il portale MEPA ovvero a mezzo PEC;
3. La valutazione delle offerte economiche potrà avvenire nella medesima seduta virtuale o in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 21;
4. Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili a un unico centro decisionale, procederà a escludere i concorrenti che le hanno presentate;
5. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, c. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 24;
6. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvederà a comunicare tempestivamente al RUP ovvero al seggio di gara istituito ad hoc, che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. b), del Codice, i casi di esclusione da disporre per:
 - mancata separazione dell'Offerta economica dall'Offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
 - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, c. 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
7. Nella stessa seduta si procederà alla formulazione della graduatoria - sommando i punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per quella economica - e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione, salvo verifica delle offerte anomale secondo quanto indicato al successivo art. 24;
8. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'Offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
10. Alla chiusura della valutazione, il sistema predisporrà automaticamente la graduatoria delle offerte ritenute valide;
11. Detta graduatoria costituisce la cosiddetta proposta di aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 33, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte del responsabile del procedimento entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della proposta medesima da parte della Commissione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o i documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

ART. 24

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, cc. 3 e 7, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'Offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà per iscritto al Concorrente la presentazione, con le stesse modalità, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le riterrà non sufficienti a escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escluderà, ai sensi degli artt. 59, c. 3, lett. c), e 97, cc. 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risulteranno nel complesso inaffidabili e procederà ai sensi del seguente art. 25.

ART. 25

AGGIUDICAZIONE DELL' ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.

L'Associazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 12, del Codice. La stessa si riserva, inoltre, ogni più ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio di cui al presente Disciplinare nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, c. 5, del Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'Accordo Quadro.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, c. 5, del Codice, richiederà al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'Accordo Quadro di presentare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice. Tale verifica avverrà tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) in conformità alla Delibera ANAC n. 464/2022

La Stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, c. 5, e 33, c. 1, del Codice, aggiudicherà l'Accordo Quadro attraverso l'area "Comunicazione" previsto dal sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a. idonea **copertura assicurativa per le garanzie individuate all'art. 23 del capitolato tecnico.**

In particolare, l'Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate:

- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto conformi alle "condizioni generali" previste all'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto;
ovvero (in via alternativa)
- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell'art. 23 al Capitolato Speciale d'appalto.

Posto che per tutta la durata dell'AQ e dei contratti attuativi l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato nell'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula dell'AQ, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

- b. **copia della documentazione** con cui è stata trasmessa, al Ministero dello sviluppo economico, la **dichiarazione di inizio attività di cui al comma 4 dell'art. 144 del D.lgs.50/2016;**

L'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, e alla segnalazione all'ANAC. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'Accordo Quadro non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'Accordo Quadro verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-bis, 89, del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 3, c. 2, del DL 76/2000, convertito in L. 120/2020, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011.

Il Contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, c. 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'Aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del Contratto, l'Aggiudicatario dovrà presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La cauzione, intestata a favore di Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Operatore economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della stazione appaltante, a integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Il contratto, secondo quanto previsto dal Sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione, è stipulato per scrittura privata attraverso l'invio a Sistema del documento di stipula prodotto da Tecnostruttura e sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale.

Il contratto si intende validamente perfezionato nel momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a sistema.

Il Contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Nei casi di cui all'art. 110, c. 1, del Codice, la Stazione appaltante interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

ART. 26 PUBBLICITÀ

La presente procedura sarà diffusa mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo, www.tecnostruttura.it, nella sezione Amministrazione trasparente "Bandi e gare" in home page oltre che sul sistema del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa) – www.acquistinretepa.it.

Le spese relative alla pubblicazione della gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, c. 11, del Codice e del DM 02/12/2016 (GU 25/01/2017 n. 20), sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

La Stazione appaltante comunicherà all'Aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

ART. 27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e smi Tecnostruttura, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti per la partecipazione all'indagine di mercato saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della richiamata procedura e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

In riferimento alle già menzionate finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati, esclusivamente ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla legislazione vigente.

I dati personali saranno trattati dal personale del Titolare, sulla base di specifiche istruzioni da questi impartite, con strumenti informatici e cartacei nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di privacy. A tal fine il titolare metterà in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato.

Gli interessati hanno il diritto di esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 20 del GDPR 679/2016 (Diritto di accesso; Diritto di rettifica; Diritto alla cancellazione; Diritto di limitazione di trattamento; Diritto alla portabilità dei dati).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

I dati personali potranno essere comunicati a terzi che collaborano con l'Associazione (consulenti esterni, collaboratori), a soggetti esterni (membri commissioni di gara), ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti, alle Amministrazioni regionali e alla Commissione europea ai fini dell'espletamento delle attività di controllo previste dai Regolamenti dei Fondi strutturali.

ART. 28

ULTERIORI INFORMAZIONI E PRECISAZIONI

Ogni **informazione** circa l'oggetto, la procedura di partecipazione alla gara, ovvero la documentazione da produrre, potrà essere richiesta dai concorrenti, esclusivamente tramite il sistema del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa) – www.acquistinretepa.it.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere presentate almeno 9 (nove) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Pertanto, non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimento, presentate in tempo utile, verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite MePa.

Ai sensi dell'art. 76, c. 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di partecipazione alla procedura, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e Operatori economici, di cui all'art. 40, c. 1, del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per il tramite del Sistema.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica utilizzato da parte di detti concorrenti o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione committente all'indirizzo PEC amministrazione@pec.tecnostruttura.it; diversamente, si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In ogni caso, il concorrente si impegna ad aggiornare tempestivamente le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione al Sistema.

In caso di Raggruppamenti temporanei, o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46, c. 1, lett. f), del Codice, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari.

Il presente Disciplinare e la fase procedurale che ne deriva non determinano alcun impegno, precontrattuale e/o di altra natura, per l'Associazione Tecnostruttura, che, pertanto, avrà la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, ogni procedimento avviato e/o, comunque, di non dare seguito a eventuali selezioni per l'affidamento del servizio, senza che gli operatori interessati possano vantare alcuna pretesa.

IL DIRETTORE

Dr. Giuseppe Di Stefano